

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2013**, il giorno **26** del mese di **settembre**, alle ore **15.45**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Cirillo, d'Aloisio, La Morgia, Febbo, Di Silvestre, Manieri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)

ORE 16.00

- 6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.1/13 (RELATORE AVV. D'ALLOISIO)

ORE 16.00

- 7) CONVOCAZIONE AVOCAT *

ORE 16.15

- 8) CONVOCAZIONE AVOCAT. *

ORE 16.30

- 9) CONVOCAZIONE AVOCAT *

ORE 16.45

- 10) CONVOCAZIONE AVOCAT *

ORE 18.00

- 11) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 9/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)

- 12) SELEZIONE PERSONALE SEGRETERIA ODM

- 13) ESPOSTI

N. 33/13 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 6.10.13

N. 34/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ

SCADENZA 6.10.13

N. 35/13 RELATORE AVV. CORRADINI

SCADENZA 7.10.13

N. 36/13 RELATORE AVV. CAPPUCILLI

SCADENZA 11.10.13

N. 37/13 RELATORE AVV. D'ALLOISIO

SCADENZA 14.10.13

- 14) C.N.F. : BOZZA REGOLAMENTO ELEZIONE COMPONENTI COA DISTRETTUALI DI DISCIPLINA (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

- 15) CONVENZIONE UNIVERSITÀ PER CORSO PROCEDURE CONCORSUALI (RELATORE AVV. DI CAMPLI)

- 16) RICHIESTA CONTRIBUTO FONDAZIONE FORUM ATERNI

- 17) COMUNICAZIONE 23.8.13 AVV. *

- 18) RICHIESTA 25.7.13 TRIBUNALE PER I MINORENNI DE L'AQUILA

19) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (19.9.13), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il contenuto dell'art. 73 del "decreto del fare" che ha modificato il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari, evidenziando che, per alcuni, aspetti è opportuno riconsiderare il protocollo attualmente in essere con il Tribunale di Pescara. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, designa l'Avv. Roberta Colitti, quale Cons. Segretario della Fondazione Forum Aterni, nonchè l'Avv. Alba Febbo di riesaminare il testo del protocollo del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari.

Alle ore 15,55 entra e partecipa alla seduta il Cons. d'Aloisio.

b) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall'avv. * una segnalazione sul comportamento di alcuni colleghi. Il Consiglio, pur condividendo i principi sottesi alla comunicazione, delibera il non luogo a provvedere in assenza dell'indicazione di fatti e persone specifici.

c) Il Presidente rende noto che l'Osservatorio sulla Giustizia ha inviato il testo definitivo del protocollo sull'amministrazione di sostegno. Il Consiglio, preso atto, delibera di approvare il protocollo e di darne informazione agli iscritti a mezzo lettera informativa e pubblicazione sul sito.

d) Il Presidente rende noto che l'AIGA ha comunicato il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio prende atto e formula ai componenti del Consiglio Direttivo i migliori auguri di buon lavoro nell'interesse dei giovani avvocati.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 4).

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. COCO)

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/09/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 26.9.13, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/09/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 23.9.13, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di mantenimento dei figli minori promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e segg. e 1453 cc. e segg. da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda per mancanza dei requisiti di reddito ai sensi dell'art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge *da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento invalidità civile da

proporre nei confronti dell'INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento invalidità civile da proporre nei confronti dell'INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni promosso da * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica dei provvedimenti di cui all'omologa di separazione da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento indennità di accompagnamento da proporre nei confronti dell'INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei

requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. . Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero somme da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda per reddito oltre il limite in quanto il reddito esposto non ha natura tale da poterlo ritenere escluso ai fini dell'ammissione al beneficio, ai sensi dell'art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrazione e produzione copia documentazione indicata nell'istanza, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/09/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrazione con deposito dell'istanza in originale, indicazione dell'Ufficio Giudiziario e nominativo della controparte, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Alle ore 16,10 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Manieri e Febbo.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI- DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dottori Evangelista Giordano e Di Pietro Arianna Maria;
- b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Cialini Paolo;
- c) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila i dott.ri Leopardi Francesco Saverio e Garofalo Giulio Maria, con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti, come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;
- d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dottori De Santis Raffaella, De Pascale Fabrizio, Miani Cassandra, D'Alessandro Raffaella, Chiacchiaretta Irene, Garofalo Giulio Maria, Cilli Marianna, Di Carlo Luca Matteo, Zallocco Luca, Dambra Maria;
- e) cancellare dal Registro dei Praticanti le dott.sse Losito Valeria su domanda del 23.9.13 e Fabiano Giuseppina Samantha su domanda del 25.9.13.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punti 6), 7), 8), 9), 10) e 13).

6) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.1/13 (RELATORE AVV. D'ALOISIO)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale.

7) CONVOCAZIONE AVOCAT *

E' presente il dott. *, il quale deposita: 1) copia conforme all'originale della lettera del Ministero della Giustizia della Romania del 03.09.2013 n. 71541/13, con traduzione non asseverata; 2) copia della nota del consiglio Superiore della Magistratura della Romania n. 17005/1154/2013 del 26.07.2013 con traduzione asseverata. Chiede non darsi luogo alla cancellazione stante la legittimità del titolo professionale esibito con l'istanza di iscrizione.

Il Consiglio, all'esito del procedimento di cancellazione dell'Avocat *, nato a * il *, attivato con delibera del 13/6/2013 ai sensi dell'art. 17 L. 247/12 e dell'art. 20 del Regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90; vista ed esaminata la documentazione depositata dall'Avocat * presso la segreteria di questo Ordine il 2 e il 10 luglio 2013;

vista ed esaminata la documentazione depositata dall'Avocat * e le dichiarazioni rese dallo stesso nella seduta odierna;

visto il certificato rilasciato dall'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti, attestante l'iscrizione dal 24 settembre 2012;

preso atto della risposta del Ministero della Giustizia della Romania nr. 33860 del 07.05.2013, indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Tivoli, avente ad oggetto "l'organizzazione dell'Avvocatura in Romania";

considerato che in detta missiva si legge che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto conforme alla Convenzione Europea per la difesa dei diritti dell'uomo il provvedimento di scioglimento dell'Associazione "Bonis Potra" nell'ambito della causa Pompiliu Bota contro la Romania;

ritenuto altresì che nella predetta missiva si legge che "alla luce di quanto esposto sopra, facciamo presente che UNBR – struttura Bota non è stata istituita in base alla Legge nr. 51/1995 e di conseguenza, non è riconosciuta ufficialmente (legalmente)";

viste ed esaminate le note della Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania acquisite al protocollo di questo Ordine l'8 ed il 10 luglio 2013;

preso atto della circolare 20-C-2013 del Consiglio Nazionale Forense del 25 settembre 2013 e della allegata nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2013, dalle quali risulta che l'unica istituzione riconosciuta dall'ordinamento romeno a rilasciare il titolo di avvocato è la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independentei, nr 5, Sector 5, 050091 Bucarest;

considerato che né l'atto del Ministero della Giustizia della Romania n. 71541/2013 né l'atto del Consiglio Superiore della Magistratura della Romania n. 17005/1154/2013 del 26 luglio 2013 contengono elementi utili a ritenere che i titoli abilitativi rilasciati dall'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, Bucarest, siano legittimi, in quanto il primo contiene una mera precisazione della non impugnabilità della nota 33860/07.05.2013 del medesimo Ministero mentre il secondo contiene solo una dichiarazione di incompetenza;

ritenuto che il certificato di iscrizione esibito dall'avocat * a corredo della domanda di iscrizione proviene dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, 030012 Bucarest, facente riferimento a Pompiliu Bota, come anche precisato dallo stesso richiedente;

verificato che l'avocat * risulta iscritto presso l'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, Bucarest, ente parallelo illegale, come attestato dal Baroul Bucuresti con sede in Str. Dr. Raureanu nr. 3 con nota del 12 giugno 2013 n. 6268/0/2013, pervenuta a mezzo fax in pari data, e che, quindi, anche per quanto precisato dal CNF con la circolare del 25 settembre 2013 e dal Ministero della Giustizia con la nota del 20 settembre 2013, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che il titolo professionale esibito sia stato emesso a norma di legge;

visto l'art. 17 Legge n. 247/2012;

visto il D. Lgs. 2/2/2001 n. 96;

delibera la cancellazione dell'Avocat * dalla sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Pescara per gli "Avvocati Comunitari stabiliti".

Dispone la notifica della presente delibera all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. N. 96/2001 e dell'art. 17 L. 247/2012.

8) CONVOCAZIONE AVOCAT *

E' presente il dott. *, il quale si riporta alla produzione del Dott. *, con questi precedentemente concordata, e chiede non darsi luogo alla cancellazione stante la legittimità del titolo professionale esibito con l'istanza di iscrizione. Il Consiglio dispone l'acquisizione di copia della documentazione prodotta dal Dott. * nella seduta odierna.

Il Consiglio, all'esito del procedimento di cancellazione dell'Avocat *, nato a * il *, attivato con delibera del 13/6/2013 ai sensi dell'art. 17 L. 247/12 e dell'art. 20 del Regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90;

vista ed esaminata la documentazione depositata dall'Avocat * presso la segreteria di questo Ordine il 2 e il 10 luglio 2013;

vista ed esaminata la documentazione depositata dall'Avocat * e le dichiarazioni rese dallo stesso nella seduta odierna;

visto il certificato rilasciato dall'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti, attestante l'iscrizione dal 24 settembre 2012;

preso atto della risposta del Ministero della Giustizia della Romania nr. 33860 del 07.05.2013, indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Tivoli, avente ad oggetto "l'organizzazione dell'Avvocatura in Romania";

considerato che in detta missiva si legge che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto conforme alla Convenzione Europea per la difesa dei diritti dell'uomo il provvedimento di scioglimento dell'Associazione "Bonis Potra" nell'ambito della causa Pompiliu Bota contro la Romania;

ritenuto altresì che nella predetta missiva si legge che "alla luce di quanto esposto sopra, facciamo presente che UNBR – struttura Bota non è stata istituita in base alla Legge nr. 51/1995 e di conseguenza, non è riconosciuta ufficialmente (legalmente)";

viste ed esaminate le note della Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania acquisite al protocollo di questo Ordine l'8 ed il 10 luglio 2013;

preso atto della circolare 20-C-2013 del Consiglio Nazionale Forense del 25 settembre 2013 e della allegata nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2013, dalle quali risulta che l'unica istituzione riconosciuta dall'ordinamento romeno a rilasciare il titolo di avvocato è la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independentei, nr 5, Sector 5, 050091 Bucarest;

considerato che né l'atto del Ministero della Giustizia della Romania n. 71541/2013 né l'atto del Consiglio Superiore della Magistratura della Romania n. 17005/1154/2013 del 26 luglio 2013 contengono elementi utili a ritenere che i titoli abilitativi rilasciati dall'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, Bucarest, siano legittimi, in quanto il primo contiene una mera precisazione della non impugnabilità della nota 33860/07.05.2013 del medesimo Ministero mentre il secondo contiene solo una dichiarazione di incompetenza;

ritenuto che il certificato di iscrizione esibito dall'avocat * a corredo della domanda di iscrizione proviene dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, 030012 Bucarest, facente riferimento a Pompiliu Bota, come anche precisato dallo stesso richiedente;

verificato che l'avocat * risulta iscritto presso l'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, Bucarest, ente parallelo illegale, come attestato dal Baroul Bucuresti con sede in Str. Dr. Raureanu nr. 3 con nota del 12 giugno 2013 n. 6268/0/2013, pervenuta a mezzo fax in pari data, e che, quindi, anche per quanto precisato dal CNF con la circolare del 25 settembre 2013 e dal Ministero della Giustizia con la nota del 20 settembre 2013, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che il titolo professionale esibito sia stato emesso a norma di legge;

visto l'art. 17 Legge n. 247/2012;

visto il D. Lgs. 2/2/2001 n. 96;

delibera la cancellazione dell'Avocat * dalla sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Pescara per gli "Avvocati Comunitari stabiliti".

Dispone la notifica della presente delibera all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. N. 96/2001 e dell'art. 17 L. 247/2012.

9) CONVOCAZIONE AVOCAT *

Non è presente la dott.ssa *, nonostante sia stata regolarmente convocata a mezzo pec in data 19.07.2013, in atti. Il Consiglio, all'esito del procedimento di cancellazione dell'Avocat *, nata a * il *, attivato con delibera del 13/6/2013 ai sensi dell'art. 17 L. 247/12 e dell'art. 20 del Regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90; vista ed esaminata la documentazione depositata dall'Avocat * presso la segreteria di questo Ordine il 2 e il 10 luglio 2013;

visto il certificato rilasciato dall'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti, attestante l'iscrizione dal 5 dicembre 2012;

preso atto della risposta del Ministero della Giustizia della Romania nr. 33860 del 07.05.2013, indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Tivoli, avente ad oggetto "l'organizzazione dell'Avvocatura in Romania";

considerato che in detta missiva si legge che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto conforme alla Convenzione Europea per la difesa dei diritti dell'uomo il provvedimento di scioglimento dell'Associazione "Bonis Potra" nell'ambito della causa Pompiliu Bota contro la Romania;

ritenuto altresì che nella predetta missiva si legge che "alla luce di quanto esposto sopra, facciamo presente che UNBR – struttura Bota non è stata istituita in base alla Legge nr. 51/1995 e di conseguenza, non è riconosciuta ufficialmente (legalmente)";

viste ed esaminate le note della Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania acquisite al protocollo di questo Ordine l'8 ed il 10 luglio 2013;

preso atto della circolare 20-C-2013 del Consiglio Nazionale Forense del 25 settembre 2013 e della allegata nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2013, dalle quali risulta che l'unica istituzione riconosciuta dall'ordinamento romeno a rilasciare il titolo di avvocato è la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independentei, nr 5, Sector 5, 050091 Bucarest;

considerato che né l'atto del Ministero della Giustizia della Romania n. 71541/2013 né l'atto del Consiglio Superiore della Magistratura della Romania n. 17005/1154/2013 del 26 luglio 2013 contengono elementi utili a ritenere che i titoli abilitativi rilasciati dall'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, Bucarest, siano legittimi, in quanto il primo contiene una mera precisazione della non impugnabilità della nota 33860/07.05.2013 del medesimo Ministero mentre il secondo contiene solo una dichiarazione di incompetenza;

ritenuto che il certificato di iscrizione esibito dall'avocat * a corredo della domanda di iscrizione proviene dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, 030012 Bucarest, facente riferimento a Pompiliu Bota, come anche precisato dalla stessa richiedente;

verificato che l'avocat * risulta iscritta presso l'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, Bucarest, ente parallelo illegale, come attestato dal Baroul Bucuresti con

sede in Str. Dr. Raureanu nr. 3 con nota del 12 giugno 2013 n. 6268/0/2013, pervenuta a mezzo fax in pari data, e che, quindi, anche per quanto precisato dal CNF con la circolare del 25 settembre 2013 e dal Ministero della Giustizia con la nota del 20 settembre 2013, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che il titolo professionale esibito sia stato emesso a norma di legge;

rilevato, inoltre, che dalla consultazione dell'elenco degli iscritti effettuata in data odierna mediante l'accesso al sito www.unbr.eu, che rimanda con apposito link al sito www.bota.ro, non risulta il nominativo dell'Avocat *;

visto l'art. 17 Legge n. 247/2012;

visto il D. Lgs. 2/2/2001 n. 96;

delibera la cancellazione dell'Avocat * dalla sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Pescara per gli "Avvocati Comunitari stabiliti".

Dispone la notifica della presente delibera all'interessata e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. N. 96/2001 e dell'art. 17 L. 247/2012.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 17,30 esce il Cons. Segretario e assume le relative funzioni il Cons. d'Aloisio.

10) CONVOCAZIONE AVOCAT *

E' presente il dott. *, il quale si riporta alla produzione del Dott. *, con questi precedentemente concordata, e chiede non darsi luogo alla cancellazione stante la legittimità del titolo professionale esibito con l'istanza di iscrizione. Il Consiglio dispone l'acquisizione della documentazione depositata dal Dott. * nella seduta odierna.

Il Consiglio, all'esito del procedimento di cancellazione dell'Avocat *, nato a * il *, attivato con delibera del 13/6/2013 ai sensi dell'art. 17 L. 247/12 e dell'art. 20 del Regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90; vista ed esaminata la documentazione depositata dall'Avocat * presso la segreteria di questo Ordine il 2 e il 10 luglio 2013;

vista ed esaminata la documentazione depositata dall'Avocat * e le dichiarazioni rese dallo stesso nella seduta odierna;

visto il certificato rilasciato dall'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti, attestante l'iscrizione dal 5 dicembre 2012;

preso atto della risposta del Ministero della Giustizia della Romania nr. 33860 del 07.05.2013, indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Tivoli, avente ad oggetto "l'organizzazione dell'Avvocatura in Romania";

considerato che in detta missiva si legge che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto conforme alla Convenzione Europea per la difesa dei diritti dell'uomo il provvedimento di scioglimento dell'Associazione "Bonis Potra" nell'ambito della causa Pompiliu Bota contro la Romania;

ritenuto altresì che nella predetta missiva si legge che "alla luce di quanto esposto sopra, facciamo presente che UNBR – struttura Bota non è stata istituita in base alla Legge nr. 51/1995 e di conseguenza, non è riconosciuta ufficialmente (legalmente)";

viste ed esaminate le note della Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania acquisita al protocollo di questo Ordine l'8 ed il 10 luglio 2013;

preso atto della circolare n. 20-C-2013 del Consiglio Nazionale Forense del 25 settembre 2013 e della allegata nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2013, dalle quali risulta che l'unica istituzione riconosciuta dall'ordinamento rumeno a rilasciare il titolo di avvocato è la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independentei, nr 5, Sector 5, 050091 Bucarest;

considerato che né l'atto del Ministero della Giustizia della Romania n. 71541/2013 né l'atto del Consiglio Superiore della Magistratura della Romania n. 17005/1154/2013 del 26 luglio 2013 contengono elementi utili a ritenere che i titoli abilitativi rilasciati dall'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, Bucarest, siano legittimi, in quanto il primo contiene una mera precisazione della non impugnabilità della nota 33860/07.05.2013 del medesimo Ministero mentre il secondo contiene solo una dichiarazione di incompetenza;

ritenuto che il certificato di iscrizione esibito dall'avocat * a corredo della domanda di iscrizione proviene dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, 030012 Bucarest, facente riferimento a Pompiliu Bota, come anche precisato dallo stesso richiedente;

verificato che l'avocat * risulta iscritto presso l'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, Bucarest, ente parallelo illegale, come attestato dal Baroul Bucuresti con sede in Str. Dr. Raureanu nr. 3 con nota del 12 giugno 2013 n. 6268/0/2013, pervenuta a mezzo fax in pari data, e che, quindi, anche per quanto precisato dal CNF con la circolare del 25 settembre 2013 e dal Ministero della Giustizia con la nota del 20 settembre 2013, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che il titolo professionale esibito sia stato emesso a norma di legge;

rilevato, inoltre, che dalla consultazione dell'elenco degli iscritti effettuata in data odierna mediante l'accesso al sito www.unbr.eu, che rimanda con apposito link al sito www.bota.ro, non risulta il nominativo dell'Avocat *;

visto l'art. 17 Legge n. 247/2012;

visto il D. Lgs. 2/2/2001 n. 96;

delibera la cancellazione dell'Avocat * dalla sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Pescara per gli "Avvocati Comunitari stabiliti".

Dispone la notifica della presente delibera all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. N. 96/2001 e dell'art. 17 L. 247/2012.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Avv. Claudia d'Aloisio

Alle ore 17,45 rientra e partecipa alla seduta, riassumendo le funzioni, il Cons. Segretario.

13) ESPOSTI

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **N. 36/13** proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato avv. Guido Cappuccilli, esaminate le difese svolte e la documentazione depositata dall'iscritto, rilevato che a carico dell'avv. * risulta pendente il procedimento penale n. * RGNR Procura della Repubblica di * con udienza dibattimentale fissata al * dinanzi al Tribunale di * Giudice monocratico dott. *, delibera di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. * con i seguenti capi di incolpazione:

a) "in quanto, quale avvocato, con più azioni esecutive del medesimo disegno, dapprima contraffaceva la firma di * in modo da far risultare falsamente da questi sottoscritta procura alle liti a suo favore apposta in calce a ricorso per decreto ingiuntivo presentato al Giudice di Pace di * in data *, quindi attestava, contrariamente al vero, la autenticità di tale sottoscrizione. In * l'11/5/2010;

b) in quanto, quale avvocato, con più azioni esecutive del medesimo disegno, dapprima contraffaceva la firma di * in modo da far risultare falsamente da questi sottoscritte una querela, poi presentata a questa Procura in data *, nella quale veniva nominato altresì difensore di fiducia, nonché la nomina dell'indagato quale procuratore speciale incaricato del deposito dell'atto; quindi, contrariamente al vero, attestava l'autenticità della suddetta sottoscrizione apparentemente attribuibile a * apposta in calce alla sua nomina quale procuratore speciale ex art 122 cpp nell'atto di querela sopra citato. In * il 14/6/2010;

c) in quanto, quale avvocato, con più azioni esecutive del medesimo disegno, dapprima contraffaceva la firma di * in modo da far risultare falsamente da questi sottoscritta procura alle liti a suo favore apposta in calce ad atto di precetto in rinnovazione dallo stesso rivolto alla * datato *, quindi attestava, contrariamente al vero, quale vera ed autentica tale contraffatta sottoscrizione. In * il 31/1/2011".

Così violando l'art. 5, 1° canone, e l'art. 35, 1° canone, del Codice deontologico forense. In * in data prossima e successiva all'11.5.2010, 14.6.2010, 31.1.2011

Il Consiglio, inoltre, rilevato che per gli stessi fatti vi è procedimento penale pendente (nr. * R.G.N.R.), delibera di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l'avv. Guido Cappuccilli.

Alle ore 17,55 esce il Cons. Cappuccilli.

- **N. 37/13** proposto da * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. d'Aloisio in ordine all'esposto n. 37/13, delibera di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. * con il seguente capo di incolpazione: "di aver violato gli artt. 6, 35 e 40 del Codice Deontologico per avere, quale difensore di fiducia del sig. *, prima omesso di informare il Cliente dello stato e dell'esito del procedimento penale n. * del Tribunale di * e n. * R.G. App. della Corte di Appello di * e, poi, mentito sull'esito degli stessi; nonché l'art. 38 C.D., per non aver adempiuto al mandato ricevuto, avendo omesso ingiustificatamente di presenziare all'udienza del *, fissata a seguito del gravame proposto dinanzi alla Corte d'Appello di *. In *, dal 26/10/06 in poi".

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l'avv. Claudia d'Aloisio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 18,05 escono il Cons. d'Aloisio e il Cons. Segretario. Assume le funzioni di segretario il Cons. Corradini.

- **N. 33/13** proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Cons. delegato avv. Di Girolamo riferisce quanto segue: Con esposto depositato presso la segreteria del C.O.A. in data 23.5.2013 la sig.ra * segnalava la condotta professionale dell'Avv. * imputandogli di aver omesso di formalizzare la richiesta di risarcimento dei danni nell'ambito di un giudizio civile dinanzi al giudice di pace.

In particolare, riferiva l'esponente di essere stata convenuta in giudizio dinanzi al giudice civile dall'Avv. *, la quale le aveva richiesto il pagamento di spettanze maturate per l'attività professionale consistita nella di lei difesa dinanzi al giudice del lavoro, nell'ambito di una controversia che, peraltro, l'aveva vista soccombente.

Precisava, altresì, l'esponente che anche il giudizio dinanzi al giudice di pace era stato definito con una sentenza a lei sfavorevole, nella motivazione della quale, però, sempre stando a quanto scritto nell'esposto, "il giudicante ha fatto rilevare che la * avrebbe potuto evitare la condanna al pagamento solo se il suo difensore Avv. * avesse richiesto in giudizio il risarcimento dei danni dalla stessa subiti, a seguito dell'infedele patrocinio della dell'Avv. * nello svolgimento del giudizio".

Allegati all'esposto v'erano sia la sentenza emessa dal giudice del lavoro, sia quella emessa dal giudice di pace, dianzi citate.

In particolare, per quel che qui rileva, nella sentenza da ultimo indicata si leggeva, testualmente, che la convenuta si era costituita all'udienza del * ed aveva sostenuto "che la domanda era infondata poiché l'attrice aveva ommesso le attività professionali che le avrebbero consentito di ottenere l'esito favorevole di un procedimento promosso avanti il Giudice del lavoro di **", e che "il cliente/danneggiato potrebbe chiedere il risarcimento del danno ed ottenere (in caso di accoglimento della domanda) la compensazione delle reciproche pretese creditorie ... nel caso che ci occupa non è stata formulata alcuna domanda risarcitoria nei confronti dell'attrice ...".

Ritualmente informato dell'avvenuta rubricazione dell'esposto l'Avv. * produceva un proprio scritto difensivo, col quale respingeva l'addebito.

Nel merito, l'Avv. * sosteneva che la sig.ra *, dopo aver rifiutato la notifica dell'atto di citazione in parola, era concretamente venuta a conoscenza della pendenza del giudizio civile intentato dall'Avv. * solo all'esito della notifica del verbale d'udienza contenente il provvedimento ammissivo del di lei interrogatorio formale.

Pertanto, la determinazione di "opporsi alla domanda avversa e di proporre contestualmente domanda di risarcimento del danno" era sorta, in capo all'esponente, dopo che il giudice civile aveva già ammesso le prove, con la conseguenza che, "data la tardività della costituzione, nessuna domanda riconvenzionale poteva essere proposta nei confronti dell'attrice".

Ciononostante, aggiungeva l'Avv. * di essere comunque "riuscito a far ammettere la prova testimoniale di un consulente del lavoro – a detta della * – fondamentale per una decisione favorevole".

A sostegno delle proprie affermazioni l'Avv. * allegava copia dell'atto di citazione, con relativa busta di spedizione e cartolina per l'avviso di ricevimento.

Così ricostruita la vicenda, ritiene il C.O.A. che si debba escludere con certezza, senza necessità di ulteriori approfondimenti, la sussistenza di profili di responsabilità professionale astrattamente configurabili a carico dell'Avv. *.

Invero, appare debitamente documentato sia il fatto che la sig.ra * ebbe a rifiutare la notificazione dell'atto di citazione spedito dall'ufficiale giudiziario in data *, sia il fatto che la stessa ebbe a costituirsi in giudizio, a mezzo del procuratore Avv. *, solo all'udienza del *, allorché il termine per la proposizione di domanda riconvenzionale era irrimediabilmente spirato.

Risulta altresì documentato il fatto che, in ogni caso, il procuratore nominato dall'esponente ebbe a formalizzare l'eccezione di inadempimento ("la convenuta si costituiva all'udienza del * e sosteneva che la domanda era infondata poiché l'attrice aveva ommesso le attività professionali che le avrebbero consentito di ottenere l'esito favorevole di un procedimento promosso avanti il Giudice del lavoro di **"), chiedendo ed ottenendo l'ammissione della prova a sostegno dell'assunto difensivo.

Ne consegue che l'omessa proposizione da parte dell'Avv. * della richiesta riconvenzionale di risarcimento dei danni, nell'ambito del ridetto giudizio civile dinanzi al giudice di pace, non integra alcuna violazione di norme deontologiche e, pertanto, l'esposto va archiviato.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Avv. Fabio Corradini

Alle ore 18,15 rientra e riassume le funzioni di Segretario il Cons. Squartecchia.

- **N. 34/13** proposto dall'avv. * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Torino-Rodriguez, ritenuto che, dalla documentazione prodotta dagli incolpati, si evince chiaramente che gli iscritti si sono adoperati per facilitare, nei confronti della comune cliente, il soddisfacimento del credito vantato dall'avv. * e che gli inviti sono stati trasmessi per conoscenza all'esponente; che, peraltro, è la stessa esponente a dare atto con telefax 7.1.2013, inviato all'avv. *, vista la cordialità dei rapporti, che si era fatta vistare la parcella dall'Ordine di appartenenza e che avrebbe agito

autonomamente per il recupero del credito vantato; che, quindi, non solo gli iscritti si sono attivati ed hanno dato seguito alle istanze dell'esponente, ma, altresì, pare verosimile che i rapporti "cordiali" siano continuati anche dopo la ricezione delle raccomandate del 16.10.2012 e del 30.10.2012, rendendo dubbia la ricostruzione dei fatti operata nell'esposto; P.Q.M. non palesandosi elementi di responsabilità disciplinare sulla condotta degli iscritti, delibera l'archiviazione dell'esposto".

Alle ore 18,23 esce il Cons. Torino-Rodriguez.

- **N. 35/13** proposto da * nei confronti degli avv. * e *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Corradini, rilevato che l'esposto è rappresentato da un atto di denuncia-querela, delibera di delegare il Cons. Relatore ad eseguire accertamenti presso la Procura della Repubblica di *, all'uopo, prorogando il termine degli accertamenti preliminari di gg. 60.

A questo punto riprende la trattazione del punto 3) – Iscrizioni – cancellazioni – decadenza patrocinio.

f) **RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATO DEL DOTT. ***

Il Consiglio, preso atto che alla data odierna il Dott. * non ha provveduto al deposito del fascicolo del procedimento penale che ha dato origine alla Sentenza del G.U.P. del Tribunale di * nr. * del *, ne dispone l'acquisizione presso la Corte di Appello di *.

g) **PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVOCAT ***

Il Consiglio, all'esito del procedimento di cancellazione dell'Avocat *, nato a * il *, attivato con delibera del 13/6/2013 ai sensi dell'art. 17 L. 247/12 e dell'art. 20 del Regolamento consiliare di attuazione della L. 241/90; vista ed esaminata la documentazione inviata dall'Avocat * in data 30 luglio 2013;

visto il certificato rilasciato dall'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti, attestante l'iscrizione dal 17 dicembre 2012;

preso atto della risposta del Ministero della Giustizia della Romania nr. 33860 del 07.05.2013, indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Tivoli, avente ad oggetto "l'organizzazione dell'Avvocatura in Romania";

considerato che in detta missiva si legge che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto conforme alla Convenzione Europea per la difesa dei diritti dell'uomo il provvedimento di scioglimento dell'Associazione "Bonis Potra" nell'ambito della causa Pompiliu Bota contro la Romania;

ritenuto altresì che nella predetta missiva si legge che "alla luce di quanto esposto sopra, facciamo presente che UNBR – struttura Bota non è stata istituita in base alla Legge nr. 51/1995 e di conseguenza, non è riconosciuta ufficialmente (legalmente)";

viste ed esaminate le note della Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania acquisita al protocollo di questo Ordine l'8 ed il 10 luglio 2013;

preso atto della circolare 20-C-2013 del Consiglio Nazionale Forense del 25 settembre 2013 e della allegata nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2013, dalle quali risulta che l'unica istituzione riconosciuta dall'ordinamento romeno a rilasciare il titolo di avvocato è la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independentei, nr 5, Sector 5, 050091 Bucarest;

considerato che né l'atto del Ministero della Giustizia della Romania n. 71541/2013 né l'atto del Consiglio Superiore della Magistratura della Romania n. 17005/1154/2013 del 26 luglio 2013 contengono elementi utili a ritenere che i titoli abilitativi rilasciati dall'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, Bucarest, siano legittimi, in quanto il primo contiene una mera precisazione della non impugnabilità della nota 33860/07.05.2013 del medesimo Ministero mentre il secondo contiene solo una dichiarazione di incompetenza;

ritenuto che il certificato di iscrizione esibito dall'avocat * a corredo della domanda di iscrizione proviene dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap. 31, 030012 Bucarest, facente riferimento a Pompiliu Bota, come anche precisato dallo stesso richiedente;

verificato che l'avocat * risulta iscritto presso l'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – Baroul Bucuresti con sede in Str. Academiei nr. 4-6, Bucarest, ente parallelo illegale, come attestato dal Baroul Bucuresti con sede in Str. Dr. Raureanu nr. 3 con nota del 12 giugno 2013 n. 6268/0/2013, pervenuta a mezzo fax in pari data, e che, quindi, anche per quanto precisato dal CNF con la circolare del 25 settembre 2013 e dal Ministero della Giustizia con la nota del 20 settembre 2013, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che il titolo professionale esibito sia stato emesso a norma di legge;

rilevato, inoltre, che dalla consultazione dell'elenco degli iscritti effettuata in data odierna mediante l'accesso al sito www.unbr.eu, che rimanda con apposito link al sito www.bota.ro, non risulta il nominativo dell'Avocat *;

visto l'art. 17 Legge n. 247/2012;

visto il D. Lgs. 2/2/2001 n. 96;

delibera la cancellazione dell'Avocat * dalla sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Pescara per gli "Avvocati Comunitari stabiliti".

Dispone la notifica della presente delibera all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. N. 96/2001 e dell'art. 17 L. 247/2012.

Il Consiglio dispone, altresì, la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara degli atti relativi agli avvocati *, *, *, *, *, per quanto di competenza.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. STRAMENGA)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% da settembre 2012 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

- Richiesta del Sindacato Avvocati Pescara di accreditamento dell'evento dal titolo "La Riforma dell'ordinamento forense - L'avvocatura e lo stato dell'arte dopo 9 mesi dall'approvazione della legge 247/12. Attuazioni e ritardi", che si terrà a Pescara il 4.10.2013, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con partecipazione gratuita.

Il Consiglio delibera di accreditare l'evento con attribuzione di nr. 4 eventi in materia di "ordinamento professionale", con caricamento sul sistema RICONOSCO e lettera informativa.

- Richiesta della Milano Conference di accreditamento dei corsi che si terranno a Pescara il 16.10.13 su "Le tecniche pratiche ed efficaci per gestire il conflitto nella mediazione e professione" e il 17.10.13 su "La riforma del condominio e la mediazione".

Il Consiglio delibera di sospendere ogni decisione all'esito del versamento delle quote dovute ex art. 1 del regolamento integrativo per la formazione permanente e di richiedere all'istante il pagamento della quota standard per ciascuno dei due corsi.

- Il Consiglio, vista la richiesta del Centro Nazionale Studi di accreditamento degli incontri di studi, organizzati in collaborazione con l'Università degli Studi G. D'Annunzio, AIDP e con la Federmanager su "La disciplina del lavoro, pronunce della giurisprudenza e novità legislative" che si terranno a Pescara nei giorni 12.10, 9 e 23.11, 7 e 14.12.2013, delibera di accreditare gli eventi con l'attribuzione di nr 4 crediti formativi per ogni modulo in materia di "diritto del lavoro", con lettera informativa.

C) RICONOSCIMENTO CREDITI

L'avv. *chiede il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione, quale relatore, al convegno del 6.7.13 organizzato dall'Ordine dei Medici della Provincia di Chieti. Il Consiglio delibera di richiedere all'interessato la durata della sua relazione.

11) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.9/13 (RELATORE AVV. SCOPONI)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale.

12) SELEZIONE PERSONALE SEGRETERIA ODM

In data 26.9.13 è pervenuta e-mail dell'Agenzia Orienta Pescara, contenente i profili selezionati dall'agenzia per la posizione aperta. I profili selezionati sono quelli di Paola Fornaro, Tiziana Iacobone e Debora Di Giambattista. Il Consiglio,

- preso atto della odierna comunicazione della Orienta S.p.A., pervenuta a mezzo posta elettronica;
- considerato che i profili delle signore Paola Fornaro e Debora Di Giambattista corrispondono a quello indicato nella richiesta di preventivo, in riferimento alla pregressa esperienza lavorativa nella gestione delle procedure relative alla mediazione;
- considerato altresì che le stesse vantano un'esperienza ultradecennale nelle attività legali;
- ritenuto che l'esperienza maturata presso la segreteria dell'ODM dell'Ordine di Pescara ha avuto esito positivo per la qualità delle prestazioni svolte, sia nei rapporti con i mediatori che con gli iscritti all'Albo, oltre che con il pubblico,

delibera

di individuare nelle Signore Paola Fornaro e Debora Di Giambattista le collaboratrici della Segreteria dell'ODM con la qualifica di operatore amministrativo, categoria B1, CCNL Enti Pubblici non economici (stipulato il 13/01/1990, data ultimo rinnovo 18/02/2009), stipendio lordo mensile di € 939,01, delegando il Presidente alla sottoscrizione del contratto di lavoro interinale con l'Agenzia Orienta S.p.A., alle condizioni di cui al preventivo del 16/09/2013 per l'importo orario complessivo di € 19,52, oltre IVA.

14) C.N.F.: BOZZA REGOLAMENTO ELEZIONE COMPONENTI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

Il C.N.F. ha inviato una bozza del regolamento recante norme per l'elezione dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina con richiesta di eventuali osservazioni ai fini delle necessarie modifiche da inviare con modulo on-line entro il 15 novembre 2013. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Girolamo, delibera di suggerire le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o specificazioni:

- Al fine di scongiurare equivoci interpretativi, il comma 3 dell'art. 4 del regolamento dovrebbe precisare che i consiglieri di ciascun C.O.A. possono esprimere preferenze pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, del numero di componenti del C.D.D. che lo stesso C.O.A. elegge, così dovendo intendersi il termine "eligendi", in coerenza con la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo, che prevede che l'elettorato passivo sia attribuito esclusivamente agli iscritti all'Albo tenuto presso lo stesso C.O.A.

Pertanto, il terzo comma dell'art. 4 del regolamento potrebbe essere così riformulato:

"le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi da ciascun C.O.A. del distretto"

- La lettera e) del comma 5 dell'art. 4 dovrebbe essere modificata, prevedendo un'anzianità di iscrizione all'Albo maggiore rispetto a quella prevista nella bozza, attesa la delicatezza della funzione che i componenti del C.D.D. sono chiamati a svolgere.

Pertanto, la lettera e) del comma 5 dell'art. 4 potrebbe essere così riformulata:

"e) abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati di almeno 12 anni".

- Il comma 1 dell'art. 7, nella parte in cui prevede che in caso di spedizione a mezzo del servizio postale della dichiarazione contenente la candidatura, faccia fede la data di ricevimento del plico postale, appare in contrasto con la regola, ormai consolidata, che vuole che per il mittente faccia fede la data di spedizione, e potrebbe essere così riformulata:

"in caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione del plico da parte del candidato".

Il IV comma dell'art. 5 andrebbe modificato per consentirne una migliore comprensione.

15) CONVENZIONE UNIVERSITÀ PER CORSO PROCEDURE CONCORSUALI (RELATORE AVV. DI CAMPLI)

Il Consiglio, esaminata la proposta del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara pervenuta a mezzo posta elettronica il 19.9.2013 relativa al corso di aggiornamento di Teoria e Pratica delle procedure concorsuali; letto lo schema di convenzione ed il relativo regolamento disciplinanti il predetto corso ne delibera l'approvazione dando mandato al Presidente per la sottoscrizione.

16) RICHIESTA CONTRIBUTO FONDAZIONE FORUM ATERNI

La Fondazione Forum Aterni chiede il versamento del contributo di € 25.000,00 per l'attività di formazione anno 2013. Il Consiglio, preso atto, delibera di erogare l'importo di € 20.000,00, all'uopo, autorizzando il Cons. Tesoriere.

17) COMUNICAZIONE 23.8.13 AVV. *

L'avv. * ha riscontrato la lettera con la quale il COA, su istanza del sig. *, gli richiedeva la restituzione della documentazione in suo possesso. Il Consiglio prende atto e delibera di riscontrare la richiesta del sig. * rappresentandogli le ragioni della mancata restituzione.

18) RICHIESTA 25.7.13 TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L'AQUILA

Il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha chiesto l'invio di un elenco aggiornato degli avvocati disponibili ad essere nominati curatori speciali e difensori d'ufficio nell'ambito delle procedure *de potestate* e di adottabilità.

A seguito di richiesta di questo COA, hanno chiesto di:

a) mantenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati:

Aber Monica

Caso Lucia

Ciafardini Antonino

Colangelo Vittoria

Di Camillo Licia

Ferri Katia

Foschini Annarita

Marganella Cinzia

Rosa Patrizia

Volpe Angelico Antonio

b) essere inseriti nell'elenco gli avvocati:

De Luca Debora

Di Michele Tiziana

Mascioli Daniela

Di Gregorio Marina

Marchese Laura

Il Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere i nominativi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila.

19) VARIE ED EVENTUALI

Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 20,00, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
IL CONS. SEGRETARIO IL PRESIDENTE